

**CONVENZIONE CON LA FEDERAZIONE REGIONALE DELLE  
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DEL SOCCORSO DELLA  
VALLE D'AOSTA PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' DI  
SOCCORSO E TRASPORTO SOCIO-SANITARIO NELL'AMBITO  
DEL SISTEMA SANITARIO DI EMERGENZA-URGENZA  
DELL'AZIENDA USL VALLE D'AOSTA**

**TRA**


L'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta (codice fiscale n. 91001750073),  
di seguito indicata Azienda U.S.L., con sede legale in Aosta - Via G. Rey 1,  
rappresentata dal Direttore Generale, dr.ssa Carla Stefania RICCARDI,  
domiciliata per la carica in via G. Rey 1

**E**

La Federazione Regionale delle Organizzazioni di Volontariato del Soccorso  
della Valle d'Aosta (codice fiscale n. 91022530074), di seguito indicata  
Federazione, con sede legale in St. Christophe, loc. Grand Chemin n. 24,  
rappresentata dal dott. Paolo Ferrero, domiciliato per la carica presso la sede  
della Federazione

**PREMESSO CHE**

L'Azienda U.S.L. conviene sull'importanza del ruolo della Federazione, che  
con l'attività delle Organizzazioni dei Volontari del Soccorso Federate (di  
seguito indicate Organizzazioni), mette a disposizione del Servizio Sanitario  
Regionale risorse umane e logistiche al fine di perseguire gli scopi  
dell'attività Istituzionale di soccorso, trasporto sanitario e trasporto sanitario  
a valenza sociale, e che tale disponibilità trova la sua legittimazione, a livello  
nazionale e regionale, nelle seguenti disposizioni:



❖ Legge 833/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale” che, all’art. 45 prevede che i rapporti tra l’USL e le Organizzazioni di Volontariato ai fini del loro concorso alle attività sanitarie pubbliche, sono regolati da apposite convenzioni nell’ambito della programmazione e della legislazione sanitaria regionale;

❖ Legge 266/91 “Legge quadro sul Volontariato”, in particolare:

✘ art. 3 comm. 5 “Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell’ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate”;

✘ art. 7 comm. 1 “Lo Stato, le Regioni possono stipulare convenzioni con le Organizzazioni di Volontariato iscritte almeno da sei mesi nei registri di cui all’art. 6 e che dimostrino attitudine e capacità operative”;

❖ Decreto del Presidente della Repubblica 27-03-1992, con cui è stato emanato l’atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di emergenza sanitaria, in particolare l’art. 5 comma 3;

❖ decreto del Ministero della Sanità 11-04-1996, con cui è stato approvato l’Atto di intesa tra Stato e Regioni di approvazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria in applicazione del D.P.R. 27-03-1992;

❖ Legge n. 328/2000 “Legge quadro sull’Assistenza” e in particolare art. 1, commi 4 e 5, i quali prevedono di norma il principio generale, che gli Enti locali, Le Regioni e lo Stato, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono ed agevolano il ruolo delle Organizzazioni di

*Handwritten signature*

Volontariato e che alla gestione dei servizi provvedono i soggetti pubblici, ma anche, in un quadro di interventi concertati, intervengano le Organizzazioni di Volontariato.

❖ art. 25 dell'Atto Costitutivo Aziendale con cui è stata ribadita l'importanza dell'apporto delle Organizzazioni di Volontariato nell'ambito delle attività di soccorso afferenti al sistema dell'emergenza sanitaria e del trasporto infermi;

❖ D.P.C.M. 30 marzo 2001 che, all'art. 3, dispone che gli Enti Pubblici stabiliscono forme di collaborazione con le Organizzazioni di Volontariato avvalendosi dello strumento della "convenzione" di cui alla già citata Legge n. 266/91;

❖ Legge regionale n. 13 del 28 aprile 2003, con cui è stata modificata la legge regionale 25 gennaio 2000 n. 5 con l'introduzione dell'art. 35 bis "attività di soccorso e di trasporto infermi e feriti con ambulanza";

❖ DGR n. 2619 del 2 agosto 2004, con cui è stato disciplinato l'utilizzo del DAE sul territorio regionale;


❖ Legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 come modificata dalla legge regionale 29 marzo 2007 n. 4, con cui si è provveduto a disciplinare le attività di volontariato ai sensi della Legge n. 266/91;

❖ deliberazione di Giunta Regionale n. 3859 del 30 dicembre 2008 che fissa gli elementi essenziali delle convenzioni da stipulare con organizzazioni del volontariato;

❖ DGR n. 3444 del 28 novembre 2008, con cui sono state emanate disposizioni all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per la regolamentazione dei trasporti sanitari non urgenti o programmati.

*Paul Ferr*

- ❖ Deliberazione dell'Azienda U.S.L. n. 675 del 14 aprile 2009, con cui sono state recepite le disposizioni di cui sopra;
- ❖ Deliberazione dell'Azienda U.S.L. n. 1615 del 26 ottobre 2009, con cui è stato approvato il nuovo regolamento per l'erogazione delle prestazioni a pagamento e sono state fissate le tariffe per i servizi di cui trattasi;
- ❖ DGR n. 2843 del 16/10/2009 con la quale sono state approvate disposizioni in merito all'esercizio delle attività di trasporto infermi e feriti in ambulanza e sono stati individuati i requisiti del personale e dei mezzi per l'attività in argomento ai sensi dell'art. 35bis della L.R. 5/2000;
- ❖ L.R. 15 dicembre 2006, n. 30 e, in particolare l'art. 15, comma 5, che prevede il trasferimento, a decorrere dall'anno 2008, all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, secondo direttive approvate dalla Giunta regionale, delle attività di formazione, aggiornamento e addestramento permanente del personale volontario operante nel sistema dell'emergenza sanitaria;
- ❖ D.G.R. n. 3428 DEL 30/11/2007 con la quale sono state emanate le disposizioni all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento permanente del personale, ivi compreso quello volontario, operante nel sistema regionale dell'emergenza-urgenza;
- ❖ D.G.R. n. 3428 DEL 30/11/2007 - Allegato E recante la regolamentazione delle attività dei volontari del soccorso;
- ❖ Legge regionale n. 4 del 13 marzo 2008, disciplina del Sistema Regionale di Emergenza-Urgenza Sanitaria.



### DATO ATTO CHE

- ❖ il ruolo svolto dalla Federazione con l'ausilio della propria organizzazione in materia di soccorso e trasporto sanitario è rilevante ed importante ai fini del raggiungimento, da parte del Servizio Sanitario Regionale, degli obiettivi di tutela e salvaguardia della salute della Comunità Valdostana, dell'elaborazione di percorsi comuni, al fine di migliorare l'organizzazione e la qualità dei servizi resi;
- ❖ l'apporto della Federazione, deve essere disciplinato tramite apposita convenzione;
- ❖ la convenzione deve contenere disposizioni dirette a garantire un'adeguata organizzazione delle attività oggetto della convenzione stessa, al fine di poter dare risposte certe alle domande di trasporto e soccorso sanitario, nel rispetto dei diritti degli utenti;
- ❖ la convenzione deve prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché le modalità di rimborso delle spese effettivamente sostenute;
- ❖ la convenzione viene stipulata in ottemperanza dell'art. 8 della L.R. 22 luglio 2005 n. 16 che disciplina il Volontariato operante in Valle d'Aosta;
- ❖ il testo della presente convenzione è conforme alle norme nazionali e regionali, particolari e di settore, che regolano il ruolo del Volontariato a complemento della attività istituzionale dell'Ente Pubblico;
- ❖ la Federazione e le Organizzazioni sono iscritte da almeno tre mesi e da più di un anno nell'apposita sezione del registro previsto dall'art. 6 della L.R. 16/2005;

1  
F  
A  
L  
L  
E

- ❖ l'Azienda U.S.L. ha accertato il titolo, l'attitudine e la capacità operativa della predetta Federazione e delle Organizzazioni a svolgere l'attività di trasporto e soccorso infermi ai sensi della legge regionale n. 16 del 22 luglio 2005 e delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;
- ❖ l'attività, oggetto della presente convenzione, è svolta con modalità stabilite dalle leggi e dagli altri atti normativi già emanati o che saranno emanati in materia, dalle direttive nazionali e regionali e da rapporti convenzionali successivi ad integrazione del presente atto nonché nel rispetto dei protocolli operativi siglati d'intesa collegiale tra le parti.
- ❖ che tra le parti è intenzione rinnovare e adeguare la convenzione precedentemente in vigore, alle intervenute modifiche normative e alle reali necessità finalizzate al miglioramento del servizio,
- ❖ che l'obiettivo 10 del Piano Regionale per la Salute ed il Benessere Sociale per il 2006-2008 prevede di sostenere e monitorare la qualità e le specificità di emergenza e urgenza, anche con il supporto delle Organizzazioni di Volontariato.

*Paul Ferr*

**PRECISATO CHE**

La presente convenzione segue le indicazioni dello "Schema tipo di protocollo d'intenti in materia di trasporto sanitario", approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 16 dicembre 2004 in cui si evidenzia:

- a. l'importanza del ruolo svolto dal volontariato in materia di soccorso e trasporto sanitario;
- b. l'individuazione di appositi organismi paritetici di confronto e collaborazione;

c. di prevedere la modalità di erogazione dei rimborsi spese sulla base della rendicontazione degli oneri effettivamente sostenuti;

La presente convenzione rispetta inoltre, le indicazioni previste dalla deliberazione di Giunta Regionale n 3859 del 30 dicembre 2008 che fissa gli elementi essenziali delle convenzioni da stipulare con organizzazioni del volontariato;

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

#### **Oggetto**

L'Azienda U.S.L. si avvale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. 27 marzo 1992 e successivi provvedimenti applicativi nel rispetto della normativa regionale, delle vigenti disposizioni regionali e dell'art. 25 dell'Atto Costitutivo Aziendale, del concorso della Federazione, che è l'unico interlocutore rispetto alle clausole previste dalla presente convenzione e che agisce mediante l'impiego delle Organizzazioni per l'esercizio dell'attività di soccorso e trasporto sanitario nell'ambito territoriale di competenza dell'Azienda U.S.L., secondo i protocolli operativi che saranno concordati tra i responsabili della Azienda U.S.L. e i referenti della Federazione.

L'Azienda U.S.L. e la Federazione, per garantire un'adeguata risposta alle esigenze istituzionali del sistema dell'emergenza-urgenza regionale, si impegnano, attraverso il gruppo di lavoro paritetico di cui all'art. 15, a definire con la Federazione, i livelli di servizio funzionali alle esigenze del territorio di competenza dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, tenuto conto delle risorse che la Federazione può mettere in campo e dei bisogni espressi dalla popolazione valdostana.

*Amber*

Al fine di determinare i livelli di servizio, ad integrazione di quanto già fornito dall'Azienda U.S.L. con le proprie risorse, il gruppo di lavoro paritetico di cui all'art. 15 dovrà tener conto delle necessità legate alle attività di soccorso, alle attività di trasporti secondari e al numero di mezzi necessari, siano essi ambulanze, pulmini o quant'altro.

Le nuove modalità organizzative di espletamento del servizio opereranno decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione. Fino ad allora varranno le condizioni della precedente convenzione.

Si rinvia a quanto previsto dal successivo art. 7 rispetto all'erogazione delle percentuali di ammortamento dei mezzi, durante il predetto periodo transitorio.

Eventuali criticità del sistema saranno oggetto di confronto nell'ambito del gruppo paritetico di lavoro di cui all'art. 15.

## **Art. 2**

### **Disciplina del rapporto**

Il rapporto tra Azienda U.S.L. e Federazione è regolato dalle clausole della presente convenzione e, per quanto non previsto, dalle prescrizioni previste in materia dalla vigente normativa nazionale e regionale; le Organizzazioni, pur nel rispetto della loro autonomia, sono tenute ad osservare le direttive emanate dalla Federazione in ottemperanza a quanto sopra ed a quanto previsto dallo Statuto federativo. Inoltre, la Federazione si impegna a recepire ed applicare puntualmente i protocolli operativi di volta in volta emanati dall'Azienda U.S.L. entro 60 gg; nel caso di oneri aggiuntivi, sopravvenuti a seguito dell'applicazione delle norme e dei protocolli di cui sopra e non preventivati, l'Azienda si impegna ad una oggettiva valorizzazione degli

*Handwritten signature and initials*

stessi al fine del rimborso. La Federazione si impegnerà con i responsabili dell'Azienda U.S.L. al fine di approfondire le tematiche concernenti il rapporto in atto e le modifiche da apportare nell'ambito del costante aggiornamento necessario. L'Azienda U.S.L., anche tramite la S.C.118, si impegna a recepire le eventuali problematiche evidenziate dalla Federazione e si impegna ad intervenire a scopo risolutivo, entro 60 giorni.

La composizione minima degli equipaggi autorizzati deve essere differenziata in base alla tipologia di intervento, secondo quanto disposto dall'art. 7 della DGR 2843 del 16 ottobre 2009, nel rispetto dei requisiti di cui all'art 8 della medesima D.G.R. i cui contenuti qui si richiamano integralmente.

La Federazione ha il divieto di ricevere e gestire in proprio chiamate di soccorso sanitario che rivestono carattere di urgenza e/o emergenza, l'Organizzazione ha il dovere di invitare l'utenza a rivolgersi al numero unico "118" e ha, altresì, il divieto di pubblicizzare il proprio recapito telefonico come referente diretto per l'emergenza-urgenza sanitaria.

L'Organizzazione è autorizzata a gestire direttamente le chiamate per i servizi identificati ai punti 2-3 della DGR 3444 del 28 novembre 2008, fermo restando che detti servizi devono essere tempestivamente comunicati e debbono essere coerenti rispetto ai livelli di prestazione predefiniti.

### **Art. 3**

#### **Prestazioni di intervento sanitario**

Le prestazioni di trasporto sanitario e soccorso infermi oggetto della presente convenzione sono quelle disciplinate dalla L.R. 13 marzo 2008 n. 4 e ss. mm., dalla DGR 3444 del 28 novembre 2008 e dalle deliberazioni del Direttore Generale n. 675 del 14/04/2009 e n. 1615 del 26/10/2009 e dalle eventuali

*Paul Ferr*

successive modifiche e integrazioni che interverranno nel periodo di vigenza della convenzione e che si intenderanno automaticamente recepite:

1. la Federazione, per il tramite delle sue Organizzazioni federate, si impegna ad effettuare tutti gli interventi sanitari concordati nei livelli di prestazioni definiti;

2. le prestazioni di cui sopra sono rese a favore di tutti i cittadini italiani e stranieri presenti stabilmente ed occasionalmente sul territorio regionale e, qualora la Centrale Unica del Soccorso ne ravvisasse la necessità e in via eccezionale, sul territorio delle regioni e degli stati limitrofi;

3. la Federazione, per il tramite dell'Organizzazione, si impegna ad utilizzare, prima di ogni inizio turno/servizio, apposite check list di verifica sia del materiale sia delle attrezzature dei mezzi di soccorso previste dalla vigente normativa, sia dell'efficienza e operatività del mezzo, nonché verificare le scadenze dei farmaci e provvedere alla rimozione e sostituzione degli stessi, sulla base di apposito protocollo;

4. Ai sensi dell'art. 9 della DGR 2843/09, durante il trasporto con autoambulanza, l'unico responsabile della conduzione del mezzo, delle decisioni rispetto al numero di occupanti nonché del rispetto delle norme del Codice della strada è il conducente del veicolo che agisce in base ai protocolli specifici definiti dall'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e risponde dei danni che può causare ad altri, ivi compresi gli occupanti sia del vano guida sia di quello sanitario, fatto salvo l'obbligo della copertura assicurativa;

5. Il personale sanitario che opera sul mezzo dovrà attenersi,

Federazione  
P.L.

limitatamente alle procedure di conduzione del mezzo, alle decisioni del conducente e per le procedure sanitarie delle indicazioni della Centrale Unica del Soccorso del 118. La responsabilità degli atti sanitari è di competenza del personale medico o, in assenza di questo, del personale infermieristico presente sul mezzo oppure, in assenza di personale sanitario, è di competenza del personale che in quel momento opera sul mezzo, nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi protocolli di attività e di specifica delega del personale sanitario operante in Centrale Unica del Soccorso, limitatamente ad azioni salvavita

6. uno dei due soccorritori, nominato dall'Organizzazione, ha il ruolo di Capo equipaggio a cui compete la responsabilità della gestione dell'equipaggio nonché degli eventi ad essi affidati dalla CUS.

7. gli spostamenti devono essere effettuati seguendo il percorso più breve e idoneo, salvo nei casi in cui la situazione oggettiva del traffico o della viabilità consigli, in rapporto alle condizioni sanitarie o di sicurezza del trasportato, la scelta di un percorso alternativo che risponda comunque a criteri di credibilità operativa;

8. i mezzi saranno dotati di apposite schede di intervento, sulle quali dovranno essere riportati tutti i dati dell'attività svolta durante le operazioni di soccorso. La responsabilità della compilazione delle stesse è di pertinenza del Capo Equipaggio;

9. la qualità del servizio prestato potrà essere sottoposto a verifica secondo i criteri che l'Azienda U.S.L. adotterà in accordo con la Federazione

Ferr

Al

10. Coerentemente con la riorganizzazione distrettuale-territoriale, sono previsti anche trasporti sanitari a valenza sociale da effettuarsi con il concorso delle Comunità Montane di riferimento e degli Enti Locali, con utilizzo anche di normali mezzi quali pulmini e/o automobili.

A titolo puramente esemplificativo le tipologie dei trasporti sanitari a valenza sociale sono così riassunte:

- trasporto dal domicilio ad una struttura sanitaria (e rientro) per visite, esami ecc.;
- trasporto per cicli di terapie presso una palestra U.S.L. o di altro ente convenzionato;
- consegna a domicilio di farmaci, materiale sanitario ecc.

In attesa di diverse determinazioni regionali per le tipologie di trasporti sanitari a valenza sociale, per quanto sopra indicato, devono essere previsti appositi protocolli, da concordarsi con l'Azienda U.S.L., che ne regolamentino l'attività ed il corretto utilizzo delle risorse ;

11. Attività di sensibilizzazione, prevenzione ed educazione sanitaria in ambito distrettuale secondo direttive concordate con l'Azienda USL.

A servizio espletato, la Federazione, per il tramite dell'Organizzazione, si impegna alla corretta compilazione/archiviazione di tutti i dati relativi ad ogni intervento di soccorso, trasporto sanitario, trasporto sanitario a valenza sociale o quant'altro preveda l'utilizzo dei mezzi e del personale dell'Organizzazione.

L'archiviazione del servizio deve avvenire sui seguenti atti:

- libretto del mezzo sul quale dovranno essere riportati i sintetici dati del servizio;
- scheda di soccorso contenente i dati dell'evento completa dei campi

Fed  
P.L.

